

## AVVISO

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:** T.A.R. LAZIO R.G. n. 15988/2022

**2. Nome del ricorrente:** Munafò Valeria

**2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:**

**l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR),**  
in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo:**

Con il ricorso introduttivo si chiede l'annullamento, previa adozione di misura cautelare:

- 1) del Bando di Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria – a.a. 2022/2023 - pubblicato dalla Sapienza Università di Roma in data 30 giugno 2022;
- 2) della prima graduatoria relativa all'avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 12 ottobre 2022;
- 3) della seconda graduatoria relativa all'avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 14 ottobre 2022;
- 4) del riscontro parziale datato 21 novembre 2022, all'accesso agli atti del 24 ottobre 2022 con cui si comunicava che la commissione “ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato ma di inserire l'esito delle singole valutazioni nella graduatoria” nonché si rigettava la richiesta inerente l'ostensione dei documenti ulteriori anche inerenti alla documentazione e posizione di ciascuno dei candidati;
- 5) del verbale dei lavori della commissione datato 11 ottobre 2022 nonché dei verbali, non conosciuti ma richiamati nel detto verbale datato 11.10.200, del 1 agosto 2022 del 2, 4 e 5 agosto e del 30 settembre 2022 e del 7 e 11 ottobre e dei relativi allegati;
- 6) del verbale della Giunta di Facoltà n. 121 del 27 luglio 2022 e relativi allegati;
- 7) del verbale del 1 agosto 2022 della Commissione;
- 8) di tutti i verbali della commissione anche non conosciuti nella parte in cui hanno determinato la lesione di parte ricorrente e la sua non immatricolazione al posto ambito;
- 9) delle delibere del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico dell'Ateneo, anche non conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto del ricorrente ad essere immatricolato in anni successivi al primo del corso di laurea a cui aspira;

- 10) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente;

### **3.1. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti:**

Con il ricorso per motivi aggiunti si chiede l'annullamento previa adozione di misura cautelare:

- 1) della graduatoria pubblicata in data 30 gennaio 2023 a seguito della rivalutazione da parte della Sapienza delle posizioni degli studenti;
- 2) di tutti gli atti ed i verbali sottesi alla graduatoria del 30 gennaio 2023 e di ogni atto, anche non conosciuto, che ha determinato la lesione della posizione di parte ricorrente;
- 3) del mancato riscontro agli accessi agli atti.

nonché per l'annullamento, dei seguenti atti:

- 4) del Bando di Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria – a.a. 2022/2023 - pubblicato dalla Sapienza Università di Roma in data 30 giugno 2022;
- 5) della prima graduatoria relativa all'avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 12 ottobre 2022;
- 6) della seconda graduatoria relativa all'avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 14 ottobre 2022;
- 7) del riscontro parziale datato 21 novembre 2022, all'accesso agli atti del 24 ottobre 2022 con cui si comunicava che la commissione “ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato ma di inserire l'esito delle singole valutazioni nella graduatoria” nonché si rigettava la richiesta inerente l'ostensione dei documenti ulteriori anche inerenti alla documentazione e posizione di ciascuno dei candidati;
- 8) del verbale dei lavori della commissione datato 11 ottobre 2022 nonché dei verbali, non conosciuti ma richiamati nel detto verbale datato 11.10.200, del 1 agosto 2022 del 2, 4 e 5 agosto e del 30 settembre 2022 e del 7 e 11 ottobre e dei relativi allegati;
- 9) del verbale della Giunta di Facoltà n. 121 del 27 luglio 2022 e relativi allegati;
- 10) del verbale del 1 agosto 2022 della Commissione;
- 11) di tutti i verbali della commissione anche non conosciuti nella parte in cui hanno determinato la lesione di parte ricorrente e la sua non immatricolazione al posto ambito;
- 12) delle delibere del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico dell'Ateneo, anche non conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto del ricorrente ad essere immatricolato in anni successivi al primo del corso di laurea a cui aspira;

- 13) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente;

### **3.2. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso introduttivo:**

- I. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E PAR CONDICIO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 264/1999 ED IN PARTICOLARE ART. 1 LETTERA A). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO ED IN PARTICOLARE DELL'ART. 1 E DELL'ART. 5. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA E IMPARZIALE AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 33, 34, 41 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI. ERRORE DI MOTIVAZIONE. ERRORE SUI PRESUPPOSTI E CARENZA DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI E INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI LAVORATORI, DELLE MERCI E DEI CAPITALI COSÌ COME DELINEATE DALLA NORMATIVA NAZIONALE E DALL'ART. 3, PAR 2 TUE, ARTICOLO 21 TFUE.**

La ricorrente iscritta al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Ateneo Albanese "Nostra Signora del Buon Consiglio" e chiedeva il trasferimento sempre al II anno del medesimo corso di studio, medicina in lingua italiano presso il Polo del Sant'Andrea. La ricorrente però si vedeva valutare la voce "NO" nella colonna denominata "test superato". Si concretizza una palese disparità di trattamento in quanto parte ricorrente ha già sostenuto un test presso un Ateneo pubblico estero e, inoltre, l'Ateneo albanese rappresenta una sorta di polo didattico italiano in quanto nato da una convenzione con l'Università di Roma Tor Vergata. È dunque possibile assimilare nel merito le procedure concorsuali disposte da uno e l'altro Ateneo per l'ingresso alla facoltà di medicina nonché, in prospettiva più generale, ritenere assolutamente omologo l'intero corso di studi offerto dall'Università di Tirana rispetto a quelli degli Atenei italiani. In secondo luogo, stabilire che la selezione tra le diverse domande di trasferimento debba essere eseguita dall'Ateneo dando massima priorità a chi ha svolto il test italiano e, solo in maniera subordinata, graduare i candidati in base al valore del curriculum universitario vantato, significa tradire l'unico elemento di merito (l'ultimo) in grado di dimostrare effettivamente la capacità dei candidati alla vita accademica romana. Tuttavia, la Sapienza ha completamente tradito questo intento sancendo, come primo requisito preferenziale, una circostanza (lo svolgimento del test in Italia) assolutamente inidonea ad individuare i soggetti maggiormente capaci e meritevoli cui garantire con priorità l'immatricolazione ad anni successivi al primo. Un'ulteriore contraddittorietà si rinviene palesemente all'art. 5 del bando di trasferimento pubblicato dalla Sapienza che è l'unica Università italiana ad attribuire priorità assoluta al

superamento del test d'ingresso, indentificando questo come requisito principale di graduazione delle molteplici domande di trasferimento.

**II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA VALORIZZAZIONE DEL MERITO EX L. 240/2010. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 264/1999. VIOLAZIONE DEGLI ART. LI 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E NON DISCRIMINAZIONE. ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELL'ART. 5 DEL BANDO. TRAVISAMENTO DEI FATTI. IRRAGIONEVOLEZZA E ARBITRARIETÀ NELLA GRADUAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE.**

Rispetto al numero di CFU conseguiti, dato che sottolinea il peso della carriera accademica espletata dai candidati e dunque il loro merito, viene dato rilievo preminente al mero superamento del test espletato ai sensi dell'art. 1, lett. a, della L. 264/1999, individuato come primo parametro in ordine di importanza. Un candidato che ha il solo "merito" di aver superato un test, dunque, viene preferito rispetto ad un candidato che, invece, ha intrapreso e portato avanti una brillante carriera universitaria nel medesimo percorso di studi per il quale si chiede il trasferimento, ma svolto presso un ateneo privato. La graduazione dei criteri così come riportata dall'Ateneo resistente appare illegittima per violazione della legge 240/2010 che punta a valorizzare e promuovere il merito nonché per contrarietà alla costante e consolidata giurisprudenza.

**III. MANCANZA DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA PRESENTATA DAL RICORRENTE. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ. ARBITRARIETÀ MANIFESTA, CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DELLA L. 241/1990.**

Risulta agli atti l'inesistenza del verbale delle operazioni di valutazione della domanda di trasferimento inoltrata dalla Munafò Valeria e di tutte le altre domande avanzate. La mancanza di una adeguata verbalizzazione nel caso di cui in parola è particolarmente grave in quanto non permette di ricostruire il percorso seguito dalla commissione in sede di valutazione e soprattutto è possibile rintracciare anche una violazione della par condicio tra tutti i candidati atteso che, l'impossibilità di verificare l'operato della p.a. impedisce di comprendere se siano stati favoriti o sfavoriti alcuni candidati rispetto ad altri. Perciò, l'immediata conseguenza è quella della violazione del principio di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione atteso l'impossibilità di individuare eventuali irregolarità e vizi dell'agere amministrativo, eventualmente idonei ad invalidare la valutazione della prova.

**IV. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 94 COST. CONTRADDITTORIETÀ E DIFETTO DI MOTIVAZIONE PER CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241 DEL 1990.**

La Commissione ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato ma di inserire l'esito delle singole valutazioni nella graduatoria. Pertanto, se ne deduce ulteriormente un vizio di motivazione. Gli atti impugnati non sono supportati da una motivazione capace di estrinsecare l'effettiva e corretta applicazione dei criteri di cui agli artt. 1 e 5 del bando. Difatti, parte ricorrente è tra i non vincitori ed assegnati senza però che dal punteggio numerico conseguito si evinca un minimo di motivazione che faccia comprendere i motivi sottesi alla sua non ammissione od agli esami che l'Ateneo ha scelto di convalidarle.

**V. SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA GRADUATORIA. SULLA OMESSA MOTIVAZIONE. SULLA VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA E DEL PRINCIPIO DELL'IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. SUI POSTI DISPONIBILI PRESSO L'ATENEO RESISTENTE. VIOLAZIONE DEGLI ART. LI 34 E 97 COST. VIOLAZIONE L. 264/1999.**

Nonostante ai candidati fosse chiesto di opzionare l'anno e la sede per la quale presentavano domanda, alla luce del fatto che l'Ateneo mettesse a disposizione un numero di posti diverso per il Polo Pontino e per il Sant'Andrea (rispettivamente 13 e 24), per il secondo anno di corso veniva formulata un'unica graduatoria senza alcuna distinzione per i due poli didattici.

Nella graduatoria non è neanche indicato quale soggetto opzionasse per un polo didattico piuttosto che l'altro e soprattutto non è dato sapere quali candidati si sono immatricolati e dove. Così agendo anche la gradazione tra i vari candidati è falsata, considerando che questi si sono trovati a concorrere non solo con coloro che optavano la stessa sede, ma anche con coloro che optavano per la sede differente.

Parte ricorrente optava il Polo Sant'Andrea, ma si ritrovava nella medesima graduatoria con coloro che invece sceglievano il Polo Pontino e che la superavano.

Continuando ad analizzare la graduatoria si riscontrano ulteriori dubbi circa la sua corretta redazione: in posizione n. 26 vi sono difatti due soggetti differenti (matricola n. 1953181 e matricola 2069774) con valutazioni del tutto differenti. Paradossalmente, infatti, sebbene il parametro inerente al superamento del test sia considerato di primaria importanza, si rinviene l'assegnazione di un posto ad un candidato che ne ha ricevuto esito negativo. Giova poi precisare che alla ricorrente venivano

riconosciuti solo 39 CFU e solo 4 esami su 5, ma in verità questa aveva ben 42 CFU presso l'Università di provenienza e ad oggi non è dato comprendere la motivazione sottesa al denunciato parziale riconoscimento dei crediti formativi.

Inoltre, ugualmente ingiusto è il fatto che vi fossero plurimi posti disponibili abbia comunque concluso per la loro inutilizzazione. La giurisprudenza, nel prevedere l'obbligo dell'Ateneo a procedere con la copertura integrale dei posti a disposizione, è granitica e, nella specie, l'Università aveva ed ha le risorse necessarie per recepire un numero di studenti corrispondente a quelli banditi. Non si tiene neppure conto della circostanza prevista dal *“Resoconto Gruppo di lavoro per l'individuazione modalità e contenuti delle prove di ammissione”* del 21 marzo 2012 per l'a.a. 2012-2013, presso il Dipartimento per l'Università (MUR), con cui *“la Conferenza dei Presidi si è espressa nel senso di consentire il trasferimento anche nel caso in cui non ci sia disponibilità nell'anno richiesto, purché, come nel caso che ci occupa, vi siano posti disponibili nella somma complessiva dei sei anni di corso”* (lett. b), Resoconto n.1/2012”.

### **3.2. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso per motivi aggiunti:**

**I. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E PAR CONDICIO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 264/1999 ED IN PARTICOLARE ART. 1 LETTERA A). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO ED IN PARTICOLARE DELL'ART. 1 E DELL'ART. 5. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA E IMPARZIALE AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 33, 34, 41 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI. ERRORE DI MOTIVAZIONE. ERRORE SUI PRESUPPOSTI E CARENZA DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI E INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI LAVORATORI, DELLE MERCI E DEI CAPITALI COSÌ COME DELINEATE DALLA NORMATIVA NAZIONALE E DALL'ART. 3, PAR 2 TUE, ARTICOLO 21 TFUE. CONTRADDITTORIETÀ TRA ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALLA LUCE DELLA CIRCOSTANZA DI UNA PROGRAMMAZIONE COMUNQUE GESTITA A LIVELLO NAZIONALE.**

Come disposto dall'art. 1 del bando di concorso, potevano presentare domanda anche i soggetti che, come la ricorrente, sono iscritti al corso di Medicina e Chirurgia presso altri Atenei i quali chiedono il trasferimento per il medesimo corso di studio. La ricorrente è attualmente iscritta al corso di Laurea

in Medicina e Chirurgia presso l'Ateneo Albanese "Nostra Signora del Buon Consiglio" e chiedeva il trasferimento al II anno del medesimo corso di studio, presso il polo del Sant'Andrea. Se da un lato si concretizza una palese disparità di trattamento in quanto parte ricorrente ha già sostenuto un test presso un Ateneo pubblico estero, dall'altro, il criterio così per come previsto risulta assolutamente irragionevole in quanto pretende di usare uno strumento selettivo (il test) rapportato al contingente delle immatricolazioni per selezionare chi sia, prima e più degli altri, meritevole di trasferirsi ad anni successivi al primo ove non vi è, per definizione, alcuna incidenza sulla programmazione nazionale. Occorre anzitutto considerare che l'Ateneo albanese, da cui proviene la ricorrente, nato da una convenzione con l'Università di Roma Tor Vergata, di talché, stante tale uguaglianza sostanziale, la differenziazione operata dall'Amministrazione resistente mediante l'imposizione di un criterio preferenziale congeniato sulla nazionalità dell'Ateneo di provenienza, non può che considerarsi illegittima perché imposta in violazione della parità tra studenti che si cimentano nel test in Italia o che studiano in altri Atenei. Inoltre, stabilire che la selezione tra le diverse domande di trasferimento debba essere eseguita dall'Ateneo dando massima priorità a chi ha svolto il test italiano e, solo in maniera subordinata, graduare i candidati in base al valore del curriculum universitario vantato, significa tradire l'unico elemento di merito (l'ultimo) in grado di dimostrare effettivamente la capacità dei candidati alla vita accademica romana.

**II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA VALORIZZAZIONE DEL MERITO EX L. 240/2010. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 264/1999. VIOLAZIONE DEGLI ART. LI 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E NON DISCRIMINAZIONE. ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELL'ART. 5 DEL BANDO. TRAVISAMENTO DEI FATTI. IRRAGIONEVOLEZZA E ARBITRARIETÀ NELLA GRADUAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE.**

L'Ateneo, nel suddetto articolo, indica un elenco "in ordine di importanza" di parametri sulla base dei quali redigere la graduatoria definitiva. Tale elencazione, tuttavia, non tiene conto del principio meritocratico, collocando il criterio del numero di CFU conseguiti dai candidati al decimo posto. Per ciò che riguarda la graduazione dei criteri di valutazione adottata dall'Ateneo resistente, si sottolinea come rispetto al numero di CFU conseguiti (dato che sottolinea il peso della carriera accademica espletata dai candidati e dunque il loro merito) venga dato rilievo preminente al mero superamento del test espletato ai sensi dell'art. 1, lett. a, della L. 264/1999 (comunque sostenuto dal ricorrente così come precedentemente precisato), individuato come primo parametro in ordine di importanza.

I criteri imposti dalla P.A. non rispettano il principio meritocratico, ma la situazione diventa paradossale se si analizzano uno ad uno i criteri di preferenza di cui all'articolo 5. Difatti, aver avuto

alle spalle una carriera universitaria, come la ricorrente, particolarmente brillante non è un criterio di meritevolezza, ma l'Ateneo considera prevalente l'aver solo sostenuto un test ai sensi della l. 264/1999 test che oltretutto è previsto per la selezione al primo anno degli studenti diplomati e dei quali si vuole testare l'idoneità al corso di studi.

**III. MANCANZA DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA PRESENTATA DAL RICORRENTE. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ. ARBITRARIETÀ MANIFESTA, CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DELLA L. 241/1990.**

Risulta agli atti l'inesistenza del verbale delle operazioni di valutazione della domanda di trasferimento inoltrata dalla Munafò Valeria e di tutte le altre domande avanzate. E' l'Ateneo a scrivere: *“Si comunica che la Commissione stante l'elevato numero dei partecipanti ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato ma di inserire l'esito delle singole valutazioni nella graduatoria”*. I due verbali prodotti si limitano a riproporre i criteri del bando e a dare atto dei nominativi dei componenti della commissione, ma nulla di più. La posizione dei candidati e soprattutto della ricorrente (che avanzava anche ricorso gerarchico) non poteva che essere motivata e verbalizzata adeguatamente al fine di permettere di ricostruire il percorso logico giuridico che ne determinava prima la collocazione in una graduatoria differente ed oggi 24 addirittura la decurtazione del numero di esami e di CFU nonostante l'attestazione dell'Unicamillus.

**IV. ERRORE MANIFESTO. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DEL BANDO DI CONCORSO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 94 COST. CONTRADDITTORIETÀ E DIFETTO DI MOTIVAZIONE PER CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241 DEL 1990.**

Nonostante ai candidati fosse chiesto di opzionare l'anno e la sede per la quale presentavano domanda alla luce del fatto che l'Ateneo mettesse a disposizione un numero di posti diverso per il Polo Pontino e per il Sant'Andrea (rispettivamente 13 e 24), per il secondo anno di corso veniva formulata un'unica graduatoria senza alcuna distinzione per i due poli didattici. Nella graduatoria non è neanche indicato quale soggetto opzionasse per un polo didattico piuttosto che l'altro e soprattutto non è dato sapere quali candidati si sono immatricolati e dove. La ricorrente optava il Polo Sant'Andrea, ma si ritrovava nella medesima graduatoria con coloro che invece sceglievano il Polo Pontino e che la superavano.



Presso l'Ateneo resistente risulta per tabulas la sussistenza di plurimi posti disponibili non solo per l'anno di corso per il quale parte ricorrente ha presentato domanda di trasferimento, ma anche per anni diversi. Ad oggi l'Ateneo non solo non distribuisce i posti disponibili con la nuova graduatoria, ma persevera nel non concedere alcuna informazione sul numero degli immatricolati. La scelta dell'Ateneo di non provvedere all'integrale copertura dei posti banditi è dunque illegittima giacché, come statuito unanimemente dalla giurisprudenza amministrativa, in relazione ai corsi a numero chiuso programmati a livello nazionale è obbligo dell'Ateneo *“assegnare i posti resisi disponibili per l'immatricolazione oggetto di causa”*.

#### **4. Indicazione dei controinteressati:**

Per ciò che concerne l'indicazione dei controinteressati, vedasi graduatoria che si allega al presente avviso e comunque raggiungibile sul sito dell'Ateneo di Roma *“La Sapienza”*.

**5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it*** attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n.15988/2022) nella sottosezione *“Ricerca ricorsi”*, rintracciabile all'interno della sottosezione *“LAZIO - ROMA”* della sezione Terza del *“T.A.R.”*;

**6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 1480/2023 [SCARICA](#)**

**7. Testo integrale del ricorso introduttivo e per motivi aggiunti in allegato.**